

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA

Art. 1. – Cittadinanza Onoraria

Il presente regolamento disciplina il conferimento della “Cittadinanza onoraria”, destinata alle persone che si siano particolarmente distinte negli ambiti e attività pubbliche e private.

Art. 2. - Finalità

La “Cittadinanza onoraria” costituisce un riconoscimento per chi, non essendo iscritto nell’anagrafe del Comune, si sia particolarmente distinto nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, della religione, con iniziative di carattere sociale, assistenziale o filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti del Comune di Ormea, della Nazione o della umanità intera.

Art. 3. - Conferimento

La cittadinanza viene conferita mediante consegna di una pergamena o targa che rechi l’attestazione simbolica dell’iscrizione tra la popolazione del comune di cittadini, anche stranieri, che si siano distinti nei campi e nelle attività di cui al precedente articolo 2.

È conferita dal Consiglio Comunale, in seduta pubblica con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri.

La “Cittadinanza onoraria” non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.

La proposta di attribuzione è avanzata dal sindaco, dalla maggioranza dei consiglieri, da qualsiasi ente o associazione o anche da singoli cittadini.

L’atto di conferimento deve contenere le indicazioni delle ragioni per cui viene conferito l’istituto, nonché una sintetica biografia del beneficiario.

Art. 4. - Albo

È istituito l’Albo dei Cittadini Onorari nel quale sono iscritti coloro che sono insigniti di tale onorificenza.

L’iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere controfirmata dal beneficiario per accettazione.

Art. 5. – Partecipazione a cerimonie

Il Comune in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali può invitare a parteciparvi i cittadini onorari che avranno diritto di prendere posto tra le autorità.

Art. 6 - Revoca

Incorre nella perdita della cittadinanza onoraria l’insignito che se ne renda indegno.

Il conferimento e la revoca del riconoscimento onorifico possono essere disposti solo se ancora in vita il personaggio insignito.

Il provvedimento di revoca è approvato dal Consiglio comunale con le modalità e la maggioranza di cui al precedente Art. 3.